



COMUNE DI CUTROFIANO  
PROVINCIA DI LECCE



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 21</b> <b>Data 30-06-021</b>	<b>OGGETTO:TARIFFE TARI ANNO 2021 - RIDUZIONI TARI COVID 19 - DETERMINAZIONI</b>
---------------------------------------	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **18:47**, nella sala Polifunzionale di Via Ascoli. Si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

<i>MELISSANO Luigi</i>	<i>P</i>	<i>CONGEDO Vincenzo</i>	<i>P</i>
<i>TARANTINI Aldo</i>	<i>P</i>	<i>MICCOLI Melania</i>	<i>P</i>
<i>BANDELLO Stefano</i>	<i>A</i>	<i>MASCIULLO Nicola</i>	<i>A</i>
<i>COLI' Maria Lucia</i>	<i>P</i>	<i>LIGORI Elena Anna</i>	<i>P</i>
<i>BLANCO Alessandra</i>	<i>P</i>	<i>DONNO Santo</i>	<i>P</i>
<i>VANTAGGIATO Chiara</i>	<i>P</i>	<i>ROLLI Oriele</i>	<i>P</i>
<i>DE DONATIS Vito</i>	<i>P</i>		

**Presenti n. 11 Assenti n. 2**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune FOGGETTI MARIA ANTONIETTA.

Il Sig. MELISSANO Luigi, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

---

*In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:*

**Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell'atto**

**Il Responsabile del Servizio  
f.to GENTILE ROBERTO**

**Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell'atto**

**Il Responsabile del Servizio  
f.to LIGORI LORENZO**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che disciplinano la TARI (tassa sui rifiuti);

Visto il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 secondo cui: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*

Dato atto, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito al 30 giugno 2021 a norma dell'art. 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Viste le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

*-15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni*

*utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

*-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2019 con la quale si approvarono le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n.5/2020 con la quale sono state approvate le tariffe Tari per l'anno 2020;

*Visto l'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013 secondo cui: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. del 30.06.2021 e la determinazione n. 224 del 25.06.2021 con la quale Ager ha comunicato la predisposizione del PEF ai sensi dell'art. 3 comma 4 della delibera Arera 57/2020, prendendo a riferimento il mero importo del ruolo tari relativo all'anno 2020 (€ 1.595.338,00 al netto delle riduzioni per le emergenze Covid che ammontano ad € 45.961,00 riconosciute nell'anno 2020) a causa dell'inerzia del gestore Ercav srl nel fornire i chiarimenti richiesti, per cui non è stato possibile da parte di Ager validare il PEF relativo all'anno 2021;

Dato atto che il predetto metodo non consente di deliberare nuove tariffe per l'anno 2021 e si rende pertanto necessario confermare per l'anno 2021 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019 approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 3/2019 e prorogate per l'anno 2020 con delibera del Commissario Straordinario n. 5/2020;

*Visto l'art. 6 comma 1 del DL n. 73 del 25.05.2021 secondo cui: “In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato*

*alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”.*

Visto il comma 2 dell'art. 6 DL 73/2021 *“Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

Dato atto che ad oggi il Ministero non ha ancora provveduto alla suddetta ripartizione ma che Ifel nell'approssimarsi del termine per la determinazione dei regolamenti e delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva sui rifiuti (fissato al 30 giugno 2021), ha pubblicato una stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73), per cui per il comune di Cutrofiano è stimato un importo pari ad € 57.206;

Ritenuto di deliberare l'applicazione delle riduzioni in favore delle utenze non domestiche atteso che lo scadere del termine del 30 giugno non consentirebbe all'Ente di disciplinare riduzioni in favore dei contribuenti, graduando l'ammontare delle stesse in ragione del pregiudizio arrecato alle varie categorie di operatori economici per il perdurare della pandemia causata dal virus Covid 19 e in particolare:

- Riduzione massima (60 per cento/50 per cento) per gli operatori economici che svolgono la propria attività nel campo della somministrazione di alimenti e bevande, attività ricettiva, attività sportiva, attività ricreativa, agenzie viaggi;
- Riduzione del 20 per cento per i soggetti passivi titolari di attività economiche che hanno dovuto sospendere la propria attività per effetto delle ordinanze del Ministero della Salute che hanno disposto la zona rossa in Puglia dal 17 marzo al 30 Aprile.
- Riduzione del 10 per cento per tutte le attività che possono aver ricevuto un pregiudizio dalla limitata circolazione dei cittadini tra i Comuni a seguito dell'assegnazione alla Regione Puglia della zona arancione e rossa;

Non è riconosciuta alcuna riduzione alle seguenti categorie di utenza non domestica:

- cat. 9 case di cura e riposo; cat. 10 Ospedali;
- cat. 14 (edicola farmacia tabaccaio, plurilicenze);
- cat. 25 (supermercato, pane pasta, macelleria, salumi e formaggi);
- cat. 26 (plurilicenze alimentari e/o miste);
- cat. 27 (limitatamente alle attività di ortofrutta, pescheria);
- alle utenze ricomprese nella categoria 12 dove si svolge attività di studio medico, studio veterinario, centri di fisioterapia e laboratorio analisi;
- alle utenze ricomprese nella cat. 13 dove si svolge l'attività di rivendita di saponi e detersivi, prodotti igienico sanitari ed empori non specializzati in prodotti non alimentari;
- alle utenze ricomprese nella cat. 21 dove si svolge l'attività di: a) produzione pane e pasta; b) attività connesse all'allevamento di animali per la produzione di prodotti da essi derivati (ad es, formaggi, carni ecc); d) attività di trasformazione di prodotti agricoli (produzione vino, olio ecc).

Vista la nota IFEL del 24.04.2020 con la quale si da indirizzo ai comuni affinché le eventuali riduzioni possano essere previste nella delibera della determinazione delle tariffe stante la natura episodica delle riduzioni, intese a porre argine alla contingente crisi economica determinata dalla diffusione della pandemia causata dal virus Covid 19;

Di dare atto che le predette riduzioni per le utenze non domestiche sono stimate in € 51.723,00 trovano copertura nelle risorse stanziare in favore dei Comuni ai sensi dell'art. 6 del DL 73/2021;

Visto il comma 688 dell'art. 1 legge 147/2013 il quale attribuisce al comune la potestà di deliberare la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, atteso che prevedendo delle riduzioni la delibera ha anche natura regolamentare;

Ascoltati gli interventi dei consiglieri comunali così come integralmente riportati in allegato,

Consiglieri presenti n. 11, astenuti n.3 (Donno, Rolli e Ligori)

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0

### **DELIBERA**

- 1) Di prorogare per l'anno d'imposta 2021 le tariffe TARI approvate per l'anno 2020 con la delibera del Commissario Straordinario n. 5/2020 e di seguito riportate:

Tariffe utenza domestica:

UTENZE DOMESTICHE	QUOTA VARIABILE	QUOTA FISSA
1 COMPONENTE	198,8887	1,0549
2 COMPONENTI	190,4021	1,2242
3 COMPONENTI	245,6585	1,3283
4 COMPONENTI	321,1084	1,4195
5 COMPONENTI	396,9546	1,4325
6 O PIU' COMPONENTI	431,9256	1,3804

Tariffe attività non domestiche:

	Descrizione attività	Quota fissa	Quota variabile	totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,7414	€ 1,1989	€ 1,9403
2	Cinematografi e teatri	€ 0,5437	€ 0,8691	€ 1,4128
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,7743	€ 1,2468	€ 2,0211
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,2520	€ 1,9900	€ 3,242

5	Stabilimenti balneari	€ 0,5766	€ 0,9291	€ 1,5057
6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,5602	€ 0,9081	€ 1,4683
7	Alberghi con ristorante	€ 1,6638	€ 2,6732	€ 4,337
8	Alberghi senza ristorante	€ 1,4003	€ 2,2476	€ 3,6479
9	Case di cura e riposo	€ 1,4826	€ 2,3675	€ 3,8501
10	Ospedali	€ 1,4167	€ 2,2626	€ 3,6793
11	Uffici, agenzie,	€ 1,4826	€ 2,3675	€ 3,8501
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	€ 1,5485	€ 2,4994	€ 4,0479
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 1,4003	€ 2,2476	€ 3,6479
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,6638	€ 2,6612	€ 4,325
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,9226	€ 1,4685	€ 2,3911
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,9603	€ 3,1318	€ 5,0921
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,5650	€ 2,5054	€ 4,0704
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,2685	€ 2,0379	€ 3,3064
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,4991	€ 2,4036	€ 3,9027
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,8073	€ 1,3036	€ 2,1109
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,9555	€ 1,5584	€ 2,5139
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 3,3605	€ 5,3822	€ 8,7427
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 2,9322	€ 4,6990	€ 7,6312
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,9652	€ 4,7199	€ 7,6851
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,5698	€ 4,1057	€ 6,6755
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,5698	€ 4,1266	€ 6,6964
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 3,6405	€ 5,8317	€ 9,4722
28	Ipermercati di generi misti	€ 2,7181	€ 4,3544	€ 7,0725
29	Banchi di mercato generi alimentari	€ 5,5184	€ 8,8405	€ 14,3589
30	Discoteche night club	€ 1,2685	€ 2,0379	€ 3,3064

- 2) Di applicare, limitatamente all'anno d'imposta 2021, per le categorie di utenze non domestiche che risultano attive alla data del 30.04.2021, le seguenti riduzioni TARI, giustificate dalla chiusura totale o parziale delle attività, per effetto delle ordinanze del Ministero della Salute e per effetto della minor circolazione all'interno del territorio nazionale e regionale per effetto del perdurare da gennaio a maggio della zona Arancione e Rossa, per il contenimento della pandemia causata dal virus COVID 19:

cat. 1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole: riduzione del 60 per cento:

cat. 2 Cinematografi, teatri: riduzione del 60 per cento:

cat. 3 Autorimesse, magazzini senza vendita:

- riduzione del 20 per cento per i soggetti passivi, detentori di locali di deposito e magazzino, che svolgono attività di commercio ambulante non alimentare;
- Ai locali di deposito e magazzino pertinenziali di altre attività (es. ristorante, negozio di confezioni per adulti, artigiani ecc) si applica la medesima riduzione prevista per la tipologia di attività a cui sono connessi;

cat. 4:

- Campeggi, distributori di carburanti riduzione del 10 per cento
- impianti sportivi: riduzione del 60 per cento per i soggetti passivi possessori di locali destinati ad attività sportiva;

cat. 6 Esposizioni, autosaloni: riduzione del 10 per cento

cat. 7 Alberghi con ristorante: riduzione del 60 per cento;

cat. 8 Alberghi senza ristorante: riduzione del 60 per cento;

cat. 11 agenzie e uffici: rid. 10 per cento;

- per i soggetti passivi di cui alla cat. 11 detentori di uffici dove svolgono l'attività di: a) trasporto di passeggeri; b) sale gioco scommesse; c) agenzie viaggi la riduzione è del 50 per cento;

cat. 12 Banche istituti di credito e studi professionali: rid 10 per cento,

la riduzione non si applica ai soggetti passivi che svolgono attività di studio medico, studi veterinari, centri di fisioterapia e laboratorio analisi;

cat. 13 (cartolerie, librerie, negozi beni durevoli, abbigliamento, calzature e ferramenta):

- riduzione del 20 per cento per i soggetti passivi che negli immobili svolgono attività che siano stati oggetto di chiusura a seguito delle ordinanze del Ministero della Salute che hanno disposto la zona rossa dal 15 marzo al 30 aprile; al fine di determinare l'applicazione della riduzione si fa riferimento al codice ateco dell'attività principale;
- riduzione del 10 per cento per tutti gli altri soggetti passivi ricompresi nella cat. 13 ad eccezione dei soggetti passivi detentori di locali dove si svolge l'attività di rivendita di saponi e detersivi, prodotti igienico sanitari ed empori non specializzati in prodotti non alimentari per i quali non si applica alcuna riduzione;

cat. 15 negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tessuti e tende:

- riduzione del 20 per cento per i soggetti passivi che negli immobili svolgono attività che siano stati oggetto di chiusura a seguito delle ordinanze del Ministero della Salute che hanno disposto la zona rossa dal 15 marzo al 30 aprile, al fine di terminare l'applicazione della riduzione si fa riferimento al codice ateco principale relativo all'attività;
- riduzione del 30 per cento per i soggetti che svolgono attività di riprese fotografiche;
- riduzione del 10 per cento per tutti gli altri soggetti passivi ricompresi nella categoria 15;

cat. 17 barbieri, estetista, parrucchiere riduzione del 20 per cento;

cat. 18: attività artigianali tipo botteghe (falegname idraulico fabbro) rid. 10 per cento;

cat. 19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto: rid 10 per cento;

cat. 21 attività artigianali di produzione beni specifici: riduzione del 10 per cento.

Ad eccezione dei soggetti passivi detentori di locali dove si svolgono le seguenti attività: a) produzione pane e pasta; b) attività connesse all'allevamento di animali per la produzione di prodotti da essi derivati (ad es, formaggi, carni ecc); d) attività di trasformazione di prodotti agricoli (produzione vino, olio ecc).

cat. 22 osterie, pizzerie, pub, ristoranti e trattorie: riduzione del 60 per cento ad eccezione delle attività ricomprese nella categoria che non svolgono attività di somministrazione;

cat. 23 birrerie, hamburgerie, mense: riduzione del 60 per cento;

cat. 24 bar caffè pasticcerie: riduzione del 50 per cento;

cat. 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio: rid 10 per cento limitatamente ai soggetti passivi che nei locali svolgono attività di vendita di fiori e piante;

cat. 30 discoteche night club: riduzione del 60 per cento.

- 3) Sulla tassa si applica l'addizionale del 5 per cento spettante alla Provincia di Lecce
- 4) Di fissare in n. 3 le rate per il versamento della TARI anno 2021, aventi scadenza il 31 luglio 2021, 30 settembre 2021, 01 dicembre 2021, il versamento in unica soluzione potrà essere effettuato entro il termine per il versamento della prima rata;
- 5) Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

Successivamente, stante l'urgenza

Consiglieri presenti n. 11, astenuti n.3 (Donno, Rolli e Ligori)

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**Il Consigliere Anziano**  
**TARANTINI Aldo**

**Il Presidente**  
**MELISSANO Luigi**

**Il Segretario Comunale**  
**FOGGETTI MARIA ANTONIETTA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.